

REGOLAMENTO APPLICATIVO NORMA PREMIANTE

Sulla base di quanto previsto dai rispettivi contratti integrativi provinciali del luglio 2006, con particolare riferimento alla riduzione del contributo APE “**Riduzione Premiale**”, pari allo 0,40% calcolato sulla retribuzione imponibile Casse Edili,

l'ANCE - Associazione Costruttori Edili e Complementari della Provincia di Modena, il Collegio Imprenditori Edili dell'A.P.I. di Modena, la Lega Provinciale Cooperative e Mutue della Provincia di Modena, la Confcooperative – Unione Provinciale di Modena, l'AGCI di Modena, la C.N.A. – Unione Costruzioni Modena, la Confartigianato Lapam ANAEP di Modena e la Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil di Modena

concordano sui seguenti criteri/requisiti applicativi:

1. le imprese devono aver denunciato alle Casse Edili della provincia di Modena un numero medio di ore mensili, nell'arco dell'anno edile trascorso (1° anno applicazione - ottobre 2005 - Settembre 2006) pari o superiore a 150 ore;
2. le imprese con sede legale fuori provincia devono possedere contestualmente:
 - un'anzianità di iscrizione alle Casse Edili della provincia di Modena di almeno 6 mesi nell'arco dell'anno edile, anche non consecutivi;
 - versamenti contributivi alle Casse Edili per almeno 6 mesi nell'arco dell'anno edile, anche non consecutivi;
3. le imprese devono essere in regola con i versamenti contributivi dovuti nell'anno edile di riferimento agli enti paritetici (scuola edili e casse edili) nonché aver adempiuto alle norme di legge e di contratto in materia di RLS o RLST; Tali condizione devono permanere anche al momento della verifica di cui al successivo punto 6;
4. al raggiungimento delle 150 ore medie mensili concorrono tutte le ore ordinarie, le ore di malattia, infortunio, ferie, festività;
5. le imprese con una media inferiore alle 150 ore fissate, possono **giustificare le ore mancanti** al raggiungimento della media stessa, esibendo alle casse edili copia debitamente vistata delle domande di Cassa Integrazione Guadagni presentate all'INPS, o documentazione comprovante l'utilizzo di particolari permessi retribuiti o indennizzati concessi ai lavoratori in ottemperanza a norme di legge, o di contratto purché ricadenti nell'anno edile di riferimento. I periodi di aspettativa previsti dai singoli contratti collettivi saranno considerati neutri ai fini del raggiungimento della media, purché sia fornita idonea documentazione probante;
6. la verifica dei requisiti di cui ai punti 1), 2), 3), 4) è effettuato dalle casse edili stesse, le quali comunicheranno alle imprese (direttamente o tramite consulenti ed Organizzazioni di riferimento) rientranti nella norma, l'importo della riduzione premiante maturata. Non si

- procederà a liquidazione della riduzione premiante per importi inferiori a €10,00 complessivi
7. le casse edili comunicheranno inoltre entro il mese di febbraio alle organizzazioni dei datori di lavoro nonché ai rispettivi consulenti, i nominativi delle imprese non rientranti nel punto 6), le quali potranno giustificare la sussistenza dei requisiti avvalendosi di quanto previsto al punto 5), entro e non oltre il 30 marzo dell'anno successivo all'anno edile di riferimento;
 8. l'importo della riduzione premiante maturata, sarà compensata sui contributi dovuti alle Casse Edili stesse;
 9. nell'ipotesi in cui la Cassa Edili accerti o venga a conoscenza di accertamenti di altri Enti o Istituti che abbiano rilevato l'utilizzo di lavoratori non registrati sui libri obbligatori, l'impresa perde l'intera riduzione contributiva per l'anno edile in cui ha avuto luogo l'irregolarità. In caso di impugnazione dei provvedimenti, la concessione della riduzione premiale viene sospesa fino alla definizione del provvedimento. Nel caso in cui gli accertamenti di cui sopra si riferiscano ad irregolarità avvenute in periodi per i quali la liquidazione della riduzione premiale abbia già avuto luogo, le casse edili chiederanno all'impresa interessata la restituzione di tale liquidazione, pena la dichiarazione di non regolarità.
 10. ogni controversia applicativa e/o interpretativa del presente regolamento sarà demandata alle organizzazioni firmatarie dei contratti stessi;
 11. quanto previsto dal presente regolamento potrà essere modificato e/o aggiornato su richiesta di una delle parti firmatarie.

Modena li 30 Marzo 2007

Associazione Costruttori Edili e Complementari della Provincia di Modena,

Collegio Imprenditori Edili dell'A.P.I. di Modena,

Lega Provinciale Cooperative e Mutue della Provincia di Modena,

Confcooperative – Unione Provinciale di Modena,

C.N.A. – Unione Costruzioni Modena,

Confartigianato Lapam ANAEPA di Modena,

AGCI di Modena,

Feneal-Uil,

Filca-Cisl

Fillea-Cgil di Modena